



TRIBUNALE DI PAVIA
Terza sezione civile

VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)

Il giorno **09** del mese di **OTTOBRE** dell'anno **2019**, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Pavia , SEZIONE TERZA sezione civile, dott. Massimiliano Sturiale , viene chiamata la causa civile iscritta al n. **1549 /2018 R.G.**.

E' comparsa, per parte attrice, l'avv. [REDACTED] . il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.

E' comparso, per parte convenuta, l'avv. [REDACTED] la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.

E' comparsa, per il terzo chiamato, l'avv. [REDACTED] per delega [REDACTED] la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.

E' comparsa per il terzo chiamato [REDACTED] l'avv. [REDACTED] per delega [REDACTED] la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.

IL G.U.

dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c..

Le parti discutono oralmente la causa.

IL G.U.

esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.





TRIBUNALE DI PAVIA
Terza sezione civile



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PAVIA
Terza sezione civile

Il giudice del Tribunale di Pavia, SEZIONE TERZA, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1549 del Registro Generale Contenzioso 2018

TRA

CORRIERE [REDACTED] SRL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, c.f. [REDACTED], elettivamente domiciliata in [REDACTED], rappresentata e difesa dagli avv. ti [REDACTED];

ATTORE OPPONENTE

CONTRO

FALLIMENTO [REDACTED] **IN LIQUIDAZIONE**, in persona del curatore, c.f. [REDACTED], ed elettivamente domiciliata in [REDACTED] PAVIA, presso lo studio dell'avv. [REDACTED] dalla quale è rappresentata e difesa;

CONVENUTO-OPPOSTO

NEI CONFRONTI

TOMMASO [REDACTED], c.f. [REDACTED], ed elettivamente domiciliato in [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED] dal quale è rappresentato e difeso;

[REDACTED] **ASSICURAZIONI**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, c.f. [REDACTED], ed elettivamente domiciliata in [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED] dal quale è rappresentata e difesa;





TRIBUNALE DI PAVIA
Terza sezione civile

TERZI CHIAMATI

avente per **OGGETTO**: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..).

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori delle parti hanno concluso **come in atti e verbali di causa**.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo depositato il 14/03/2018 l'attore ha contestato la legittimità del provvedimento monitorio emesso dal Tribunale di Pavia provvisoriamente esecutivo n.119/2018 in favore del FALLIMENTO [REDACTED].

In specie l'attore ha dedotto a sostegno della sua opposizione in via preliminare un'eccezione di incompetenza territoriale, e successivamente ragioni di merito in conseguenza delle quali ha chiesto la chiamata in causa del terzo [REDACTED], il quale a sua volta ha chiamato in causa la [REDACTED] ASSICURAZIONI. In ragione di ciò ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio che è stata disposta – in accoglimento delle doglianze attoree – in data 3 maggio 2018

Costituitasi in giudizio la FALLIMENTO [REDACTED] ha contestato radicalmente le ragioni poste a fondamento dell'opposizione ed ha chiesto di rigettarsi l'avversa opposizione.

Si è costituito in giudizio il terzo [REDACTED], il quale ha chiesto il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti così come la [REDACTED] ASSICURAZIONI.

Ciò posto preliminare ai fini della definizione della controversia è l'analisi dell'eccezione di incompetenza territoriale ritualmente sollevata nell'atto di opposizione da parte della CORRIERE [REDACTED] SRL.

In specie l'opponente ha rilevato che sarebbe competente il Tribunale di Firenze a giudicare sulla presente controversia in ragione dell'art. 19 del contratto di trasporto intercorso tra le parti.

Dal canto suo la FALLIMENTO [REDACTED] sostiene che detta clausola sarebbe inopponibile al fallimento poiché lo stesso non sarebbe parte del predetto contratto ma terzo.





TRIBUNALE DI PAVIA
Terza sezione civile

Non solo affermano inoltre che la pretesa creditoria in ragione della quale l'opposta ha agito in via monitoria non trae origine dal contratto, ma dalla sentenza n.2866/13 emessa dal Tribunale di Firenze che ha accertato la sussistenza di un credito dell'opponente nei confronti del Fallimento.

Orbene per risolvere la questione di competenza va chiarito l'oggetto del presente giudizio.

In materia di opposizione a decreto ingiuntivo l'art. 645 c.p.c. prevede la competenza funzionale del giudice *"che ha emesso il decreto"* a conoscere l'opposizione avverso il provvedimento monitorio; tuttavia l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente si rileva, non riguarda la competenza di questo giudice a conoscere dell'opposizione ma quella del Tribunale di Pavia ad emettere il provvedimento monitorio oggi opposto.

In tal senso quindi occorre verificare se nel caso in esame è stato rispettato quanto previsto dall'art. 637 c.p.c. cioè verificare se il Tribunale di Pavia era *"il tribunale che sarebbe stato competente per la domanda proposta in via ordinaria"*

Al riguardo si osserva che – come sostenuto costantemente dalla giurisprudenza di legittimità – *"il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa"* (cfr. *ex multis* Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 21840 del 24/09/2013).

Sicchè è necessario andare a scandagliare quale sia la situazione giudica controversa che avrebbe originato il credito. In tal senso la sentenza del Tribunale di Firenze, va rilevato, è stata emessa nell'ambito di una procedura espropriativa presso terzi ove si è accertato la sussistenza del credito alla data della notifica del pignoramento che il Fallimento vanta nei confronti dell'opponente.

Tuttavia, tale accertamento non rappresenta il titolo fatto valere nel presente giudizio. Infatti il Fallimento non ha agito per chiedere l'esecuzione di detta sentenza, ma ha agito per chiedere il pagamento del corrispettivo – a suo dire non pagato – del contratto di trasporto intercorso tra le parti, ed ha utilizzato detta sentenza quale prova scritta a sostegno del suo credito.





TRIBUNALE DI PAVIA
Terza sezione civile

Sicchè l'oggetto principale del presente giudizio è l'azione di adempimento del contratto di trasporto.

Ciò posto occorre rilevare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nel 2004 hanno chiarito entro che limiti opera la *vis attractiva* del fallimento, prevista dall'art. 24 della l.fall., ed hanno affermato il principio in forza del quale *“il giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito deve essere trattato davanti al giudice per esso competente secondo le regole generali, il quale pronuncerà al riguardo nelle forme della cognizione ordinaria”* (cfr Cassazione civile, sez. un., 10.12.2004 n.23077).

Il giudice competente secondo le regole ordinarie sarebbe il Tribunale di Firenze, in virtù della clausola contrattuale (art. 19) con il quale viene previsto un foro convenzionale ai sensi dell'art. 28 c.p.c.

Ciò posto va analizzata anche la difesa sollevata dal Fallimento in forza della quale la deroga convenzionale alla competenza non sarebbe opponibile al fallimento che si porrebbe in una posizione di terzo rispetto ad essa.

Orbene, la giurisprudenza ha chiarito che la deroga convenzionale alla competenza non può essere opposta al curatore *“il quale eserciti un'azione tipicamente connessa all'essenza della procedura concorsuale (nella specie, revocatoria fallimentare), ponendosi il medesimo in tal caso nella posizione di terzo”* (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 9035 del 28/08/1995). Tale principio è stato ribadito successivamente con riferimento alle azioni volte a rivendicare i beni facenti parte dell'attivo fallimentare (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10116 del 02/08/2000).

In altre parole la posizione di terzo del curatore, rispetto alla clausola derogatoria della competenza, sussiste solo con riferimento alle azioni proprie della procedura fallimentare non anche con riferimento a quelle che esercita quale avente causa del fallito, per le quali devono valere le regole ordinarie di competenza come affermato dalle sezioni unite nel 2004.





TRIBUNALE DI PAVIA
Terza sezione civile

Ciò posto quindi sulla domanda principale del presente giudizio per le ragioni esposte deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di PAVIA e per converso dichiarata quella del Tribunale di Firenze.

Conseguentemente, ai sensi degli artt. 31 e ss. c.p.c. anche per le domande accessorie e dipendenti dagli accertamenti oggetto della domanda principale deve essere dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale.

CONDANNA ALLE SPESE.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza; esse, pertanto, vanno poste a carico del convenuta opposta, anche con riferimento ai terzi chiamati in ragione del principio di causalità e avuto riguardo all'entità della causa ed alla non particolare complessità delle alle questioni trattate, liquidate in favore dell'attore e dei terzi chiamati in complessivi **€4.000,00** per onorari di avvocato, di cui **€ 830,00** per la fase di studio, **€ 580,00** per la fase introduttiva, **€1.205,00** per la fase istruttoria, **€ 1.385,00** per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da CORRIERE [REDACTED] SRL contro FALLIMENTO [REDACTED] SRL IN LIQUIDAZIONE e nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] ASSICURAZIONI:

1. dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pavia in favore del Tribunale di Firenze;
2. e per l'effetto revoca il Decreto ingiuntivo n. 119/2018 emesso dal Tribunale di Pavia in data 30/01/2018;
3. assegna alle parti termine di giorni 90 dalla comunicazione del presente provvedimento per riassumere il giudizio innanzi al Giudice competente, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;





TRIBUNALE DI PAVIA
Terza sezione civile

4. condanna FALLIMENTO [REDACTED] al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di CORRIERE [REDACTED] SRL, [REDACTED] e [REDACTED] ASSICURAZIONI che quantifica in complessivi €4.000,00 ciascuno per onorari di avvocato, di cui € 830,00 per la fase di studio, € 580,00 per la fase introduttiva, €1.205,00 per la fase istruttoria, € 1.385,00 per la fase decisoria, oltre spese vive se documentate e spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Pavia, li 09/10/2019.

Il Giudice

(*dott. Massimiliano Sturiale*)

